

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno 2013, il giorno ----(---) del mese di -----, in Pisa, presso il Centro Direzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, via Paradisa n. 2, Cisanello – Pisa.

TRA

Il sig. nato a il, dirigente, in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), C.F./P.IVA 01310860505, di seguito indicata brevemente sponsee

E

Il sig. nato a il..... in qualità di con sede in , C.F./P.IVA, di seguito nominato sponsor

PREMESSA

- L'AOUP ha adottato con delibera del Direttore Generale n. 281 del 19/03/2013 il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni sulla base della normativa vigente;
- Con delibera n. 548 del 04/06/2013, sulla base del suddetto Regolamento, veniva approvato l'avviso pubblico, pubblicato in data per la ricerca di uno sponsor al fine di finanziare il progetto "Campagna Educazionale per la Rete dell'Infarto" proposto dalla SD Laboratorio di Emodinamica.
- Al termine della procedura selettiva, con delibera n. ----- del ----- veniva assegnato suddetto affidamento a per un valore economico di €-----, giudicato quale offerta economicamente migliore pervenuta.

Pertanto le parti, come sopra generalizzate, intendono addivenire alla conclusione di un contratto di sponsorizzazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1. OGGETTO

Con il presente atto si intende instaurare un rapporto di sponsorizzazione con per il finanziamento del progetto “Campagna Educazionale per la Rete dell’Infarto”, secondo quanto previsto dall’avviso di gara allegato al presente contratto (all. sub. A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART 2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si obbliga a corrispondere secondo le modalità di cui all’art. 5 la somma di Euro (IVA esclusa), stabilita come da preventivo di spesa allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (all. sub. B).

Sono a carico dello sponsor tutti gli adempimenti e le relative spese derivanti il messaggio pubblicitario tra cui le autorizzazioni ed il pagamento di tributi.

Il soggetto selezionato come sponsor si obbliga inoltre a rispettare il regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni adottato dall’AOUP con delibera n. 281 del 19/03/2013, di cui dichiara di aver preso visione.

ART 3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

L’AOUP garantisce allo sponsor la possibilità di pubblicizzarsi tramite la riproduzione fedele e la sua esposizione del logo e/o dell’indicazione della ragione sociale così come individuati dal materiale fornito dallo sponsor e allegato (all. sub. C) sulle affissioni pubbliche, sulle locandine promozionali, sulle inserzioni giornalistiche locali e negli spot e servizi di approfondimento televisivi.

L’AOUP si impegna altresì a garantire la visibilità della denominazione/immagine/logo dello sponsor sul sito istituzionale dell’Azienda.

ART 4. DURATA

Il presente contratto ha durata di un (1) anno dalla data di sottoscrizione.

ART 5. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo della sponsorizzazione è stabilito in €----- oltre IVA, e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana presso la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, Coordinate Bancarie: IT72A0616002832100000300021.

A fronte del suddetto corrispettivo verrà emessa regolare fattura.

ART 6. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti hanno la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il presente contratto, previo preavviso di 30 giorni, motivato ed inviato mediante lettera raccomandata. Sono fatti salvi i diritti maturati da ciascuna parte nei confronti dell'altra per le prestazioni già eseguite fino all'atto di risoluzione.

Il contratto può essere risolto per i seguenti motivi:

- a) Impossibilità delle prestazioni convenute;
- b) Cause di forza maggiore.

ART 7. CLAUSOLA DI RECESSO

Lo sponsee si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, nel caso in cui quest'ultimo utilizzi in modo improprio il nome o il logo dell'Azienda, rechi danno all'immagine della stessa o qualora si ravvisino ragioni di pubblico interesse ed utilità.

L'AOUP si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 da parte dello sponsor, previa diffida ad adempiere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Inoltre, l'AOUP può recedere dal presente contratto al mancato rispetto della condizione di cui al seguente articolo 8.

ART 8. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor sia incorporato in altra azienda oppure nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda; infine in tutti i casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà il recesso di diritto dello stesso.

ART 9. FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

ART 10. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dello sponsor tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenti e relative al presente contratto.

ART 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per la stipula e la gestione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità allo stesso connesse. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nella persona del Direttore Generale pro tempore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare specificamente gli artt. 2, 3, 5, 8 e 10.

LCS